

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2001918**
Data: **12/02/2018**

Oggetto: **1) Certificazione unica**
2) Compensi corrisposti ai collaboratori
Allegati: **NO**

1) CERTIFICAZIONE UNICA
2) COMPENSI CORRISPOSTI AI COLLABORATORI ENTRO IL 12 GENNAIO 2018

Gentile Associato,

1) Certificazione Unica per lavoro autonomo

Con la presente per ricordare che già **a partire dal 2015** è entrato in vigore il nuovo adempimento relativo alla **Certificazione Unica** introdotto dal Decreto Legislativo n. 175 del 21/11/2014 contenente disposizioni in materia di "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata" in attuazione dell'art. 7 della delega fiscale di cui alla Legge n. 23 dell'11/03/2014 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28/11/2014 nell'ottica della predisposizione del 730 precompilato.

Tale adempimento prevede la trasmissione da parte dei sostituti d'imposta in **via telematica** all'Agenzia delle Entrate, **entro il 7 Marzo** di ogni anno, delle certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi.

La Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) ha introdotto al comma 933 un **nuovo termine** relativo alla trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente **redditi esenti o non dichiarabili con dichiarazione dei redditi precompilata**. Per tali certificazioni la trasmissione può avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), cioè entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Pertanto, la trasmissione in via telematica delle **certificazioni uniche dei compensi corrisposti ai lavoratori autonomi che non sono interessati dal modello 730 precompilato** (quali ad esempio redditi da lavoro autonomo non occasionale¹) potranno essere predisposte **entro** la scadenza prevista per il modello 770/2018 ovvero il prossimo **31 ottobre 2018**.

A partire dall'anno 2017, inoltre, era stata introdotta un'ulteriore novità relativa alle tempistiche: a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 225/2016 di conversione del D.L. n. 193/2016 all'art. 7-quater commi 14 e 15, le CU dovranno essere consegnate dai sostituti d'imposta al sostituito non più entro il 28 febbraio dell'anno successivo ma **entro il 31 marzo**.

Pertanto quest'anno (per l'anno d'imposta 2017) i sostituti dovranno provvedere all'invio della Certificazione Unica in via telematica all'Agenzia delle Entrate **entro il 07/03/2018** (ovvero entro il 31/10/2018 nel caso di redditi esenti o non dichiarabili con dichiarazione dei redditi precompilata) e consegnare la stessa ai percettori **entro il 03/04/2018** (cadendo il 31 marzo di sabato ed essendo festivo il lunedì successivo). Consigliamo di inviare le certificazioni con raccomandata o se consegnate a mano facendosi rilasciare ricevuta su una copia delle stesse.

Di fatto, quindi, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con dichiarazione dei redditi precompilata, la consegna ai sostituiti rimane comunque da effettuarsi entro il 31 marzo di ciascun anno (entro il 03/04/2018 per le certificazioni relative al periodo d'imposta 2017) nonostante il nuovo termine di invio della trasmissione telematica delle stesse sia fissato al 31 ottobre.

In sostanza, quindi, la Certificazione Unica sostituisce il vecchio CUD e la certificazione dei compensi corrisposti ai lavoratori autonomi emessa fino ad oggi in forma libera su carta intestata della società.

La Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) all'art. 1, comma 952, lett. b) ha modificato il comma 6-quinques dell'art. 4 del D.P.R. n. 322/1998 disponendo che debbano essere trasmessi all'Agenzia delle

¹ Le certificazioni riguardanti i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale dovranno invece essere trasmesse entro il 07.03.2018.

Entrate ulteriori dati fiscali e contributivi necessari a predisporre il 730 precompilato e propedeutici, inoltre, alle attività di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi.

L'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento n. 10729 del 15 gennaio 2018, ha pubblicato la nuova Certificazione Unica "CU 2018" relativa all'anno 2017. Come per il precedente esercizio, anche il presente modello CU è scisso in due parti:

- Modello **CU ordinario** (versione integrata della certificazione) da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2018 (ovvero entro il 31/10/2018 nel caso di redditi esenti o non dichiarabili con dichiarazione dei redditi precompilata).
- Modello **CU sintetico** (versione semplificata della certificazione) da consegnare al percipiente (lavoratore dipendente, assimilato o autonomo) entro il 03 aprile 2018 (cadendo il 31 marzo di sabato ed essendo festivo il lunedì successivo);

La Certificazione Unica è costituita dai quadri già previsti nei precedenti esercizi cui è stato aggiunto il nuovo quadro "Certificazione redditi – locazione brevi" relativo alla certificazione della nuova ritenuta introdotta dall'art. 4 D.L. n. 50/2017 in materia di canoni corrisposti inerenti le locazioni brevi.

La nuova struttura della Certificazione Unica è pertanto la seguente:

- Frontespizio: nel quale sono riportate informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati anagrafici del sostituto e del rappresentante firmatario della certificazione;
- Quadro CT: contenente le informazioni generali;
- Certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati: dati fiscali (redditi, ritenute, acconti, oneri deducibili e detraibili, imposta lorda, dati dei conguagli, arretrati, TFR, ecc.), dati previdenziali e assistenziali e prospetto dei familiari a carico;
- Certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi: dati fiscali relativi ai compensi erogati e alle ritenute operate;
- Certificazione redditi – locazioni brevi: trattasi del suddetto quadro di nuova introduzione relativo alla nuova disciplina in materia di locazioni brevi che prevede l'applicazione di una ritenuta del 21% sui canoni o corrispettivi pagati per tali fattispecie da parte di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e/o gestione portali web (art. 4 D.L. n. 50/2017).

Nella presente circolare ci occuperemo, in particolar modo, del quadro della Certificazione Unica relativo ai compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Come per le dichiarazioni degli anni precedenti, i redditi da indicare nella Certificazione Unica sono sia quelli soggetti a ritenuta che quelli non soggetti a ritenuta.

In particolare, tra i redditi soggetti a ritenuta (art. 25, 25 bis e 25 ter del D.P.R. n. 600/73), vanno indicati nella certificazione unica quelli relativi a:

- 1) compensi per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente;
- 2) compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata ENPAPI;
- 3) provvigioni, anche occasionali, per prestazioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio, procacciamento d'affari (corrisposte nel 2017); le provvigioni derivanti da vendita a domicilio nonché i compensi, quali indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche, che non comprendono i rimborsi per spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate al di fuori del territorio comunale;
- 4) corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore;
- 5) utili corrisposti in relazione a contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto si esplica esclusivamente nella prestazione di lavoro;
- 6) somme erogate a titolo di diritti d'autore;
- 7) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, quelle per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva professionale;
- 8) compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Come per il precedente esercizio, le tipologie reddituali sono state divise in due elenchi: il primo elenco riguarda le tipologie reddituali che possono essere indicate nel modello 730: il secondo elenco tiene conto delle tipologie reddituali che possono essere dichiarate soltanto con il modello Unico.

La certificazione deve attestare:

- ✓ l'ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell'eventuale Iva dovuta. Si specifica, pertanto, che devono essere indicate, oltre al suddetto compenso corrisposto, anche le somme non soggette a ritenuta (quali i rimborsi delle spese sostenute per conto del committente o la quota di provvigioni esclusa dalla base imponibile) per arrivare alla somma che è stata effettivamente assoggettata a ritenuta. Occorre, inoltre, sottolineare che non si deve tenere conto del contributo integrativo del 2% o del 4% destinato alle Casse professionali, il quale non fa parte né del compenso né delle somme non soggette. Al contrario, rileva il contributo del 4% addebitato, a titolo di rivalsa, dei professionisti iscritti alla gestione separata dell'Inps;
- ✓ le somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale;
- ✓ le altre somme non soggette a ritenuta;
- ✓ l'imponibile;
- ✓ l'ammontare delle ritenute operate a titolo d'acconto o di imposta;
- ✓ le ritenute sospese per eventi eccezionali;
- ✓ addizionali regionali e comunali trattenute in relazione a indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
- ✓ ammontare delle somme corrisposte negli anni precedenti a titolo di anticipazione e relative ritenute relativamente a indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti d'agenzia delle persone fisiche e delle società di persone, di attività sportiva dilettantistica o di funzioni notarili soggetti a tassazione separata.

Relativamente alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi la **Certificazione Unica 2018**, come le precedenti, prevede l'inserimento dei seguenti ulteriori dati nelle rispettive sezioni:

- dati previdenziali: l'indicazione di tali dati riguarda in modo particolare i soggetti che hanno percepito utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto esclusivo di lavoro, da redditi annui superiori a 5.000 € per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere e per provvigioni derivanti dalla vendita a domicilio, porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani o periodici. A tal fine sono stati istituiti appositi codici e righe per identificare l'ente previdenziale che riceve i contributi (Enpam o Enpapi) e appositi righe per l'inserimento degli importi dei contributi previdenziali a carico del soggetto erogante e del percipiente (già presenti nel precedente modello) e dei contributi dovuti e di quelli effettivamente versati;
- i casi particolari di operazioni societarie (per l'individuazione del sostituto d'imposta estinto e con la prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto);
- somme liquidate a seguito di pignoramento verso terzi;
- somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi.

Si ricorda, inoltre, che **devono essere certificati anche i compensi erogati a professionisti che hanno scelto regimi agevolati** (come, a titolo di esempio, quello relativo ai contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'art. 27 del D.L. n. 98/2011 ed il nuovo regime forfetario L. n. 190/2014), indicando lo stesso importo come compenso e come somma non soggetta. Le medesime considerazioni valgono per le indennità, i premi e i compensi erogati dalle società sportive dilettantistiche, le quali devono rilasciare le certificazioni anche se gli importi sono inferiori al limite di esenzione fissato a €. 7.500,00.

Il D.lgs n. 158/2015 ha introdotto un nuovo regime sanzionatorio anche relativamente alle Certificazioni Uniche. In base al nuovo disposto a decorrere dal 01.01.2016 sono previste le seguenti sanzioni:

- per l'omessa / tardiva / errata presentazione pari ad **€ 100 per ogni CU** con un massimo di € 50.000;
- in caso di **errata trasmissione** della CU:
 - non si applica la sanzione se l'invio corretto è effettuato entro 5 giorni dal termine;
 - si applica la sanzione di € 33,33 per ogni CU, con un massimo di € 20.000,00 se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.

Si evidenzia che le istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica prevedono al loro interno la facoltà, concessa ai sostituti d'imposta, di suddividere il flusso telematico inviando separatamente le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilato da quelle per lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

2) Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2018

Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi ai sensi dell'articolo 34 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell'articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2018 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 sono da assoggettare alle aliquote contributive in vigore nel 2017 pari rispettivamente al 33,23% per i soggetti privi di altra copertura e al 24% per i rimanenti iscritti alla gestione separata.

Cordiali saluti.

Per **A.GI.SCO.**
Studio Bondavalli